



SAVINO DEL BENE

Global Logistics and Forwarding Company



CODICE DI CONDOTTA FORNITORI

GRUPPO SAVINO DEL BENE



INDICE

1. PREMESSA.....	pag. 3
2. VALORI.....	pag. 4
3. LE PERSONE.....	pag. 5
3.1 Conoscenza e Tutela della professionalità e del ruolo delle diversità.....	pag. 5
3.2 Tutela della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro.....	pag. 8
3.3 Tutela dell'ambiente.....	pag. 8
4. REGOLE DI COMPORTAMENTO.....	pag. 9
4.1 Conformità alle leggi.....	pag. 9
4.2 Corruzione.....	pag. 9
4.3 Riciclaggio e finanziamento del terrorismo.....	pag. 10
4.4 Concorrenza.....	pag. 10
4.5 Conflitti di interesse.....	pag. 10
4.6 Trattamento dati personali.....	pag. 11
4.7 Tutela delle risorse materiali.....	pag. 12
5. MECCANISMI DI ATTUAZIONE.....	pag. 12
5.1 Segnalazioni.....	pag. 12
5.2 Violazioni.....	pag. 12
5.3 Modifiche e aggiornamenti.....	pag. 13



1. PREMESSA

Savino Del Bene S.p.A opera nel settore dei trasporti internazionali multimodali e rispetta, nello svolgimento della propria attività, le leggi e i regolamenti vigenti in tutti i Paesi nei quali opera. Savino Del Bene S.p.A agisce pertanto nel rispetto dei principi di libertà, dignità della persona umana e rispetto delle diversità ripudiando ogni discriminazione basata sul sesso, sulla razza, sulla lingua, sulla condizione personale e sociale, sulle convinzioni religiose e politiche. La Società intende costruire la propria crescita consolidando un'immagine fedele ai valori di correttezza e lealtà. Ritene pertanto che il rispetto delle regole etiche e di trasparenza nella conduzione degli affari costituiscano una condizione necessaria, oltre che un vantaggio competitivo, per perseguire e raggiungere i propri obiettivi. A tal fine Savino Del Bene S.p.A promuove la creazione di un ambiente caratterizzato da un forte senso di integrità etica, nella ferma convinzione che ciò contribuisca in modo decisivo all'efficacia delle politiche e dei sistemi di controllo. La Società ha adottato un **Codice Etico generale** all'interno del quale sono disciplinate le regole di comportamento cui debbono uniformarsi gli Esponenti aziendali nella instaurazione e gestione dei rapporti con vari interlocutori, sia privati che pubblici, con i quali la Società possa trovarsi ad interagire (Pubblica Amministrazione, Fornitori, Clienti, Concorrenti, Collettività in genere, Azionisti e Organi Sociali, Istituzioni e associazioni, Partiti politici). Con specifico riferimento ai Fornitori, il Codice Etico generale prevede alcune indicazioni da seguire in merito ai rapporti con i fornitori, alle modalità di selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi, alla stipula dei contratti di fornitura, al ricorso a società di consulenza e professionisti esterni, alle partnership e ai rapporti con i corrispondenti.

La Società inoltre, facendo seguito ai principi già espressi nel proprio Codice Etico e nelle Linee Guida Anticorruzione e intendendo coinvolgere maggiormente la propria catena di fornitura nella condivisione dei principi e diritti cui intende ispirarsi, si è dotata del presente documento, denominato "**Codice Etico Fornitore**" (o semplicemente "Codice"), che descrive i comportamenti e le regole cui tutti i Fornitori sono tenuti a uniformarsi in un'ottica di miglioramento continuo delle proprie attività da attuarsi anche mediante l'utilizzo e lo sviluppo di tecnologie innovative in materia digitale. La Società intende sviluppare relazioni con Fornitori



di comprovata professionalità capaci di operare secondo i più elevati standard di qualità i quali, oltre a condividere i principi contenuti nel presente Codice, ne promuovano a loro volta l'adozione presso il proprio Personale e la propria catena di fornitura. Selezionare partner affidabili è un'attività indispensabile per la creazione di valore dei propri stakeholders, per garantire l'innovazione e il miglioramento continuo e per tutelare l'integrità e la reputazione di Savino Del Bene sul mercato.

Quanto previsto nel presente documento non si sostituisce ma si aggiunge ai requisiti e alle disposizioni di legge nonché a quanto contenuto negli impegni contrattuali assunti dai Fornitori con la Società Savino Del Bene.

Tale documento è da intendersi parte integrante del Modello Organizzativo che la Società ha adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 (Modello 231) per il contrasto preventivo dei reati ivi previsti.

Il Codice Etico Fornitore viene adottato dal Consiglio di Amministrazione di Savino Del Bene S.p.A. ed è modificabile in ogni tempo. In particolare saranno sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione tutte le variazioni che dovessero rendersi necessarie a seguito dell'esposizione dell'azienda a nuovi o ulteriori rischi nei confronti della propria catena di fornitura. Non sono considerate modifiche e come tali non saranno sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione le variazioni volte a recepire cambiamenti organizzativi e/o adeguamenti procedurali.

2. VALORI

I valori che costituiscono i “**punti di riferimento inalienabili**” dell'organizzazione sono:

- **Legalità**, intesa come osservanza della legge, dei regolamenti e delle disposizioni statutarie;
- **Integrità personale** intesa come lealtà, coerenza, correttezza, affidabilità, riservatezza e rispetto delle regole;
- **Trasparenza**, intesa come attenzione alle esigenze e alle aspettative degli stakeholders. Si ritiene importante il dialogo continuo con gli interlocutori dell'azienda e la trasmissione di



un'informazione chiara, completa e veritiera, consapevoli che la condivisione di obiettivi e risultati è necessaria per massimizzare i valori e ridurre i rischi di impresa;

- **Collaborazione** intesa sia come valorizzazione delle capacità individuali e condivisione dei risultati di reparto come risultati aziendali sia come elemento fondante per costruire relazioni solide e durature attraverso le quali poter raggiungere gli obiettivi aziendali;
- **Entusiasmo** cioè la volontà di intervenire prontamente e con dedizione, la voglia di riuscire e di misurarsi con obiettivi sempre più ambiziosi e stimolanti;
- **Organizzazione** intesa come approccio razionale ai problemi e capacità di strutturare il lavoro e di valutare suggerimenti e miglioramenti;
- **Tutela e promozione dei diritti umani**, fondamento essenziale per la costruzione di società fondate su principi di uguaglianza e solidarietà;
- **Garanzia di pari opportunità** senza discriminazioni di età, sesso, stato di salute, razza, nazionalità, opinioni politiche o credenze religiose;
- **Innovazione**, intesa come impegno ad acquisire competenze tecnologiche d'avanguardia per sviluppare idee innovative, rendere più efficienti le attività quotidiane e contribuire al progresso della società civile in termini di maggior sicurezza e minor impatto ambientale.

La Società si aspetta che anche i Fornitori adottino comportamenti socialmente responsabili e sviluppino adeguati programmi etici coerenti con i principi e i comportamenti del Gruppo.

3. LE PERSONE

3.1 Conoscenza e Tutela della professionalità e del ruolo delle diversità

Nella conoscenza e tutela del valore delle Persone che operano per la Società, la Società medesima promuove la creazione di un luogo di lavoro responsabile ove sia riconosciuto il ruolo delle diversità e sia valorizzata la professionalità delle Persone.

La Società, aderendo liberamente all' ILO (Organizzazione Internazionale del Lavoro) ha accettato i principi e i diritti enunciati nella sua Costituzione e nella Dichiarazione di Filadelfia e



si impegna ad operare per conseguire il complesso degli obiettivi dell'Organizzazione al meglio delle proprie capacità. I principi e i diritti sono espressi e sviluppati sotto forma di diritti e di obblighi specifici nelle Convenzioni riconosciute come **fondamentali**, tanto all'interno che all'esterno dell'Organizzazione. Le nove Convenzioni fondamentali riguardano:

- Il lavoro forzato (Convenzione n° 29);
- La libertà sindacale e protezione del diritto sindacale (Convenzione n° 87);
- Il diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva (Convenzione n° 98);
- L'uguaglianza di retribuzione, l'abolizione del lavoro forzato (Convenzione n° 100);
- La discriminazione, impiego e professione, (Convenzione n° 105);
- L'età minima (Convenzione n° 111);
- Le forme peggiori di lavoro minorile (Convenzione n° 138);
- La violenza e le molestie sul luogo di lavoro (Convenzione n° 182).

Pertanto, in linea con quanto previsto dalla Dichiarazione sui Principi e i Diritti fondamentali nel Lavoro e nelle Convenzioni, al fine di prevenire e/o evitare che la propria attività possa causare o contribuire a causare violazioni dei diritti umani, ai Fornitori è richiesto quanto segue:

- ✓ **Vietare qualsiasi forma di lavoro forzato o obbligatorio**, intendendo per tale ogni lavoro o servizio estorto a una persona sotto minaccia di una punizione o per il quale detta persona non si sia offerta spontaneamente, e non ricorrervi sotto forma di:
 - i) Misura di coercizione o di educazione politica o quale sanzione nei riguardi di persone che hanno o esprimono certe opinioni politiche o manifestano la loro opposizione ideologica all'ordine politico, sociale ed economico costituito;
 - ii) Metodo di mobilitazione o di utilizzazione della manodopera ai fini di sviluppo economico;
 - iii) Misura di disciplina del lavoro;
 - iv) Punizione per aver partecipato a scioperi;
 - v) Misura di discriminazione razziale, sociale, nazionale o religiosa.
- ✓ **Garantire il diritto di tutti i lavoratori**, senza alcuna distinzione e senza alcuna autorizzazione preventiva, a costituire organizzazioni di loro scelta nonchè divenire membri delle medesime alla sola condizione di osservarne gli statuti. A tal fine il termine **"Organizzazione"** è da



intendersi come ogni organizzazione di lavoratori o di datori di lavoro che abbia lo scopo di promuovere e di difendere gli interessi dei lavoratori o dei datori di lavoro;

- ✓ **Garantire a tutti i lavoratori il libero esercizio del diritto sindacale;**
- ✓ **Assicurarsi che i lavoratori beneficino di una adeguata protezione** contro tutti gli atti di discriminazione tendenti a compromettere la libertà sindacale in materia di impiego. Ciò significa che:
 - i. non si subordini l'impiego di un lavoratore alla condizione che egli non aderisca ad un sindacato o smetta di far parte di un sindacato;
 - ii. non si licenzi un lavoratore o gli si porti pregiudizio con ogni altro mezzo a causa della sua affiliazione sindacale o della sua partecipazione ad attività sindacali al di fuori delle ore di lavoro o, con il consenso del datore di lavoro, durante le ore di lavoro.
- ✓ **Assicurare l'applicazione a tutti i lavoratori del principio dell'uguaglianza di retribuzione fra mano d'opera maschile e femminile per un lavoro di valore uguale.**

A tal proposito si precisa che con il termine **"retribuzione"** si intende il salario o trattamento ordinario, di base o minimo, e tutti gli altri emolumenti, pagati direttamente o indirettamente, in moneta o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo. Con il termine **"uguaglianza di retribuzione fra mano d'opera maschile e femminile per un lavoro di valore uguale"** ci si riferisce ai tassi di retribuzione fissati senza discriminazione fondata sul sesso.
- ✓ **Promuovere**, con metodi adatti alle circostanze e agli usi nazionali, **l'uguaglianza di possibilità e di trattamento in materia d'impiego e di professione**, al fine di eliminare qualsiasi discriminazione. Si precisa che il termine "discriminazione" comprende ogni distinzione, esclusione o preferenza fondata sulla razza, il colore, il sesso, la religione, l'opinione politica, la discendenza nazionale o l'origine sociale, che ha per effetto di negare o di alterare l'uguaglianza di possibilità o di trattamento in materia di impiego o di professione.
- ✓ **Impedire qualsiasi forma di lavoro infantile** e assicurare nel rispetto delle leggi locali che gli adolescenti al di sotto dei 18 anni non siano impiegati in lavori pericolosi;
- ✓ **Impedire le forme peggiori di lavoro minorile**, per tali intendendosi:



- i) Tutte le forme di schiavitù o pratiche analoghe alla schiavitù, quali la vendita o la tratta di minori, la servitù per debiti e l'asservimento, il lavoro forzato o obbligatorio;
- ii) L'impiego, l'ingaggio o l'offerta del minore ai fini di prostituzione, produzione di materiale pornografico o di spettacoli pornografici;
- iii) L'impiego, l'ingaggio o l'offerta del minore ai fini di attività illecite, quali, in particolare, quelle per la produzione e per il traffico di stupefacenti, così come sono definiti dai trattati internazionali pertinenti;
- iv) Qualsiasi altro tipo di lavoro che, per sua natura o per le circostanze in cui viene svolto, rischi di compromettere la salute, la sicurezza o la moralità del minore.

3.2 Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori, si richiede ai Fornitori di porre in essere analisi puntuali sulla identificazione e valutazione dei rischi al fine di predisporre strumenti di controllo preventivi idonei ad assicurare una ragionevole sicurezza che non si verifichino comportamenti dolosi o colposi volti a provocare danni diretti o indiretti alle persone e/o alle risorse materiali e immateriali della Società avvalendosi anche di tecnologie e pratiche di protezione all'avanguardia. Si richiede pertanto al vertice aziendale del Fornitore un significativo commitment nella gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro promuovendo senza indugio la formazione e la sensibilizzazione dei lavoratori all'adozione di comportamenti adeguati. Al Fornitore si richiede altresì l'impegno a segnalare qualunque situazione che possa rappresentare un significativo pericolo e operare sempre nell'ottica del miglioramento continuo partecipando con il Gruppo Savino Del Bene ai programmi di monitoraggio e controllo di specifici indicatori e all'applicazione di prassi operative adeguate.

3.3 Tutela dell'ambiente

Ai Fornitori è richiesto di operare in modo sostenibile, minimizzando gli impatti ambientali e utilizzando le risorse energetiche e naturali in modo ottimale. Si richiede altresì di svolgere le proprie attività in modo responsabile per non compromettere i fabbisogni delle generazioni future e impegnarsi nella individuazione e valutazione dei rischi ambientali contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di efficienza degli impianti e di riduzione delle emissioni dirette.



Gli aspetti ambientali legati all'esercizio della propria attività devono essere puntualmente individuati, gestiti e monitorati ispirandosi a standard di gestione ambientale universalmente riconosciuti.

Il Fornitore dovrà trasmettere i principi di sostenibilità ambientale a tutta la catena di fornitura promuovendo un corretto utilizzo dell'energia, delle materie prime, della gestione del suolo, delle emissioni in atmosfera, del consumo delle risorse idriche, del riciclo e/o smaltimento dei rifiuti.

4. REGOLE DI COMPORTAMENTO

4.1 Conformità alle leggi

Ai Fornitori è richiesto, anche mediante l'adozione di un Codice Etico (o altro strumento comunque denominato) da diffondere alle persone operanti nell'ambito della propria organizzazione, di rispettare le leggi e i regolamenti vigenti nei Paesi in cui operano, ivi incluse le leggi applicabili relative alla sicurezza e all'ambiente e ricercare soluzioni che permettano risparmio di energia, riduzione dei rifiuti e dell'uso di sostanze pericolose. E' richiesto altresì di sviluppare procedure atte a regolare il trasporto e lo stoccaggio nonché il trattamento e lo smaltimento sicuro ed ecologico dei rifiuti.

4.2 Corruzione

Ai Fornitori è richiesto di:

- ✓ Astenersi dall'offrire, promettere, dare, pagare o autorizzare chiunque a dare o pagare, direttamente o indirettamente, vantaggi materiali, economici o di altro genere a un Pubblico Ufficiale o ad un soggetto privato (Corruzione attiva);
- ✓ Astenersi dall'accettare o autorizzare chiunque ad accettare richieste o sollecitazioni, direttamente o indirettamente, di un vantaggio economico o di altro tipo da parte di un Pubblico Ufficiale o privato (Corruzione passiva)

ove l'intenzione sia quella di:



- ✓ indurre un Pubblico Ufficiale o una parte privata a svolgere in modo improprio una funzione di natura pubblica o un'attività associata ad un business o ricompensarlo per averla svolta;
- ✓ influenzare qualsiasi atto ufficiale (o omissione) da parte di un pubblico ufficiale o qualsiasi decisione in violazione di qualsiasi dovere pubblico;
- ✓ Ottenere o assicurare un vantaggio illecito nella conduzione degli affari;
- ✓ Violare, in ogni caso, le leggi applicabili.

Ai Fornitori è altresì richiesto di non effettuare Facilitation Payments intendendosi per tali quei pagamenti non ufficiali effettuati a favore di pubblici ufficiali allo scopo di velocizzare, favorire o in generale facilitare lo svolgimento di alcune attività routinarie.

I Fornitori accettano altresì che il compenso che la Società dovrà corrispondere sarà esclusivamente legato alla prestazione indicata e che i pagamenti verranno effettuati esclusivamente a favore della controparte contrattuale nei Paesi in cui le Parti sono costituite o nel Paese di esecuzione del contratto.

4.3 Riciclaggio e finanziamento del terrorismo

Ai Fornitori è richiesto di non favorire o tollerare in alcun modo violazioni dei Diritti Umani e altre attività illecite, tra le quali il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

4.4 Concorrenza

Ai Fornitori è richiesto di astenersi da qualunque comportamento anticoncorrenziale e da qualsiasi pratica ingannevole o illecita, ivi incluse le pratiche volte a colludere con i concorrenti per fissare i prezzi, manipolare le gare, dividersi i clienti, limitare la propria offerta di servizi, fare dichiarazioni false o fuorvianti in merito ai prodotti e/o servizi dai medesimi realizzati o svolti.

4.5 Conflitti di interesse

La Società richiede ai propri Fornitori di:



- Evitare qualunque pratica che possa portare al compimento o alla partecipazione al compimento di frodi;
- Non ricercare vantaggi impropri o influenzare gli Esponenti aziendali della Società nel prendere decisioni imparziali, obiettive e in linea con le strategie societarie;
- Evitare di interferire in qualunque decisione aziendale avente a che fare con i procedimenti di qualifica e l'assegnazione di contratti ivi inclusa la richiesta di informazioni riservate o comunque al di fuori dei canali di comunicazione istituzionali ufficiali;
- Interagire con la Società direttamente evitando il ricorso a intermediari e comunque segnalando alla Società, prima dell'instaurazione di qualunque relazione, la presenza di situazioni di tal genere indipendentemente dal fatto che le medesime siano da ritenersi occasionali o continuative per le caratteristiche di operatività del Fornitore;
- Fornire alla Società tutte le informazioni richieste per il corretto svolgimento del processo di procurement, ivi incluse le informazioni inerenti l'assetto societario, la propria catena di controllo, evidenziando nelle offerte le reali capacità operative necessarie allo svolgimento dell'incarico astenendosi dal fornire informazioni false o fuorvianti o comunque di omettere informazioni rilevanti suscettibili di influenzare il processo decisionale dell'azienda in merito alla qualifica del fornitore e all'assegnazione del contratto;
- Comunicare senza indugio qualsiasi situazione che sia o possa sembrare in conflitto con gli interessi della Società. In tale fattispecie rientra anche quella in cui il Fornitore è a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza della circostanza che un dipendente della Società ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o personale nel business, nella società o nella catena di controllo societario dei Fornitori.

4.6 Trattamento dati personali

Ai Fornitori è richiesto di:

- Garantire il diritto alla tutela dei dati personali trattati, sia propri che di terzi, adottando procedure adeguate, implementando le misure di sicurezza necessarie, formando le persone autorizzate al trattamento e individuando, nel rispetto della normativa, le funzioni aziendali idonee a ricoprire i ruoli privacy nell'ambito dell'esecuzione delle proprie attività;



- Non divulgare a terzi nonché ad utilizzare a proprio vantaggio o vantaggio di chiunque altro, direttamente o indirettamente, informazioni riservate o segreti di qualsiasi tipo, salvo se autorizzato dalla Società Savino Del Bene S.p.A.;
- Prendere tutte le possibili cautele nel trattamento, discussione o trasmissione di informazioni sensibili o riservate che potrebbero danneggiare la Società Savino Del Bene S.p.A, i propri dipendenti e clienti.

4.7 Tutela delle risorse materiali

Ai Fornitori è richiesto di:

- Garantire la sicurezza delle informazioni in funzione della rilevanza delle stesse effettuando, ove necessario, una approfondita analisi e valutazione del rischio;
- Assicurare il corretto utilizzo dei sistemi informatici, in particolare nella trasmissione di documenti all'organizzazione della Società Savino Del Bene S.p.A, e prevenire la commissione di reati previsti dal D. Lgs. 231/01 mediante l'uso degli stessi.

5. MECCANISMI DI ATTUAZIONE

5.1 Segnalazioni

Savino Del Bene mette a disposizione degli Esponenti aziendali e dei propri Fornitori strumenti su cui veicolare eventuali segnalazioni di potenziale violazione dei propri diritti, di leggi, regolamenti e del proprio Codice Etico nonché canali per la ricezione e il trattamento di tali segnalazioni, anche in forma confidenziale e anonima, con divieto esplicito di ritorsioni sul ricorrente. I principali canali sono:

Sito internet Savino Del Bene: <https://www.savinodelbene.com>

Posta ordinaria: Savino Del Bene Spa, Ufficio QHSE, Via del Bottegghino 24/26 Scandicci (Firenze)

5.2 Violazioni

Savino Del Bene e le Società del Gruppo si riservano di avviare un'attività di verifica della conformità dei Fornitori al contenuto del presente Codice attraverso la richiesta di



documentazione o l'effettuazione di verifiche in loco eseguite direttamente o indirettamente avvalendosi di professionisti e/o società di consulenza all'uopo incaricate.

Il mancato rispetto di una o più clausole contenute nel presente Codice potrebbe portare ad un downgrading di valutazione nell'albo di qualifica fornitori istituito dalla Società e comportare l'interruzione del rapporto di lavoro con Savino Del Bene e/o altre Società appartenenti al Gruppo in base alle circostanze della violazione e alla loro gravità. Nella valutazione di tali violazioni si terrà conto delle procedure adottate dalla Società, dagli accordi e/o contratti intercorsi con i fornitori e dalle norme di legge e/o regolamentari applicabili.

Si precisa che la Società, avendo adottato il Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001, ha previsto come parte integrante del Modello un protocollo ad hoc che definisce il sistema sanzionatorio da applicare in caso di violazioni commesse in merito ai contenuti del Modello medesimo. Tale sistema sanzionatorio si applica anche ai fornitori della Società.

5.3 Modifiche e aggiornamenti

La Società Savino Del Bene S.p.A si impegna a dare adeguata diffusione alle norme contenute nel presente documento a tutti i fornitori ricorrendo, qualora lo ritenga utile, alla pubblicazione sul sito Internet.

La Savino Del Bene S.p.A provvederà inoltre ad informare il Fornitore di ogni eventuale modifica o integrazione, anche di natura normativa intercorsa al presente documento.